

(N. 1608)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 luglio 1956 (V. Stampato N. 2281)*

d'iniziativa dei deputati **FRANCESCHINI** Francesco, **ROMANATO** e **PERDONÀ**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 LUGLIO 1956

Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25  
della legge 19 marzo 1955, n. 160.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così sostituita:

« *a*) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'articolo 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico di insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica ».